



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

### **PRESIDENZA**

Ai Signori Presidenti le Corti di Assise

Al Signor Presidente la Sezione G.I.P./G.U.P.

Ai Signori Presidenti le Sezioni penali

Ai Dirigenti le Sezioni penali, GIP/GUP e delle Corti di Assise

p.c. al Signor Procuratore della Repubblica c/o  
il Tribunale

p.c. al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati

**LORO SEDI**

Oggetto: “prontuario” del Tribunale penale di Roma sulla liquidazione degli onorari ai difensori di ufficio e agli iscritti nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato.

L’elevato numero dei procedimenti incidentali relativi alle istanze in materia di patrocinio a spese dello Stato (ammissione, pagamento, liquidazione surrogatoria ecc.) ed il formarsi di molteplici e differenti orientamenti giurisprudenziali sull’interpretazione del testo normativo, ha reso opportuno istituire una Commissione, composta da giudici del dibattimento e delle indagini preliminari, al fine di elaborare, per quanto possibile, criteri uniformi di liquidazione degli onorari

dei difensori di ufficio e di quelli il cui assistito sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'individuazione di modalità certe di liquidazione, in una materia, quale quella in oggetto, che incide sulla spesa pubblica e può dare luogo ad ipotesi di responsabilità contabile, assicura agli avvocati procedure uniformi e tempestive di liquidazione ed evita possibili ipotesi di disparità di trattamento.

L'elaborazione di un "prontuario" operativo per le procedure più frequenti di liquidazione permette, infatti, agli avvocati di conoscere preventivamente ciò che è necessario fornire al giudice per ottenere la liquidazione del compenso (o per l'ammissione del proprio difeso al patrocinio), evitando così la proposizione di ulteriori istanze di contenuto analogo alle precedenti e l'instaurarsi di defaticanti contenziosi.

Consente al magistrato di decidere in modo "definitivo" sull'istanza, senza dover chiedere integrazioni, ovvero adottare provvedimenti interlocutori o di rigetto, così evitandosi di dover richiamare ogni volta il fascicolo dall'archivio o dal giudice dell'impugnazione o dell'opposizione.

Il prontuario assicura il principio della ragionevole durata delle procedure incidentali, della certezza dei principi di liquidazione attinenti ad una materia che comporta una consistente spesa per lo Stato, una maggiore effettività del diritto di difesa e la tempestività nella fase di erogazione del compenso all'avvocato (che vede quindi ridursi in modo consistente il tempo derivante dalla procedura di liquidazione).

In sostanza ne viene a giovare il sistema giustizia nel suo complesso, con indubbi vantaggi anche per l'utenza.

Preso atto quindi dell'ottimo lavoro effettuato dalla Commissione – la quale ha redatto il prontuario dopo un approfondito esame della normativa speciale, delle procedure di liquidazione e degli orientamenti giurisprudenziali allo stato formati, trasmetto il relativo elaborato sulla liquidazione degli onorari ai Presidenti delle Sezioni penali, della Sezione G.I.P./G.U.P., della Corte di Assise

con preghiera di immediata diffusione tra i giudici delle rispettive sezioni (dando successivo riscontro in Presidenza dell'avvenuta consegna e ricezione da parte di ciascun giudice).

Trattandosi di un prezioso contributo alla semplificazione dell'attività giudiziaria, ne auspico l'osservanza.

Il prontuario sarà oggetto di aggiornamento con cadenza semestrale in considerazione anche degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità che via via si formeranno e delle osservazioni e suggerimenti che tutti i giudici sono invitati a sottoporre ai rappresentanti delle loro sezioni che fanno parte della Commissione (ad es. con riferimento alle problematiche che riguardano le tariffe).

Al fine di consentire una rapida diffusione del prontuario soprattutto tra gli avvocati dispongo che una copia venga inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; che una copia venga conservata presso tutte le Cancellerie GIP e dibattimentali affinché i legali ne possano prendere visione; dispongo infine che il testo della circolare venga pubblicato sul sito internet del Tribunale di Roma ([www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it)).

**PRONTUARIO SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI DIFENSORI DI UFFICIO  
E AI DIFENSORI DI DIFESA AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.**

**Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile: articolo 117 T.U. spese di giustizia.**

L'onorario e le spese (vive) spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidate dal magistrato, con le modalità previste dall'articolo 82 del T.U. spese di giustizia, unicamente nei confronti di soggetto che sia stato dichiarato formalmente irreperibile con decreto del P.M. o del Giudice ai sensi dell'art. 159 c.p.p. . Lo status di irreperibile deve sussistere al momento della liquidazione

La disciplina non si estende alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o al condannato che sia stato dichiarato latitante.

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituito ai sensi dell'art. 97 comma IV c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia originariamente nominato.

Revoca del decreto di irreperibilità: qualora intervenga prima della liquidazione (ad es. imputato condannato nel giudizio di primo grado risultato poi reperibile a seguito della notifica dell'estratto contumaciale), il difensore dovrà attivare le normali procedure per la riscossione del credito e il giudice rigettare la relativa istanza. Se interviene dopo la liquidazione, sarà lo Stato a dover ripetere quanto liquidato dal difeso. Il difensore potrà validamente richiedere allo Stato il pagamento di quanto liquidato e il Giudice non potrà revocare il decreto di pagamento emesso.

**Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio: articolo 116 T.U. spese di giustizia.**

Il difensore dovrà allegare all'istanza di liquidazione la seguente documentazione:

A) persona difesa: cittadino residente identificato con documenti.

Richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa se risulta dagli atti), pignoramento negativo mobiliare o presso terzi (qualora emergano riferimenti obiettivi su un'attività lavorativa svolta – ad dalla verifica anagrafica o dalle informazioni ricavabili dal fascicolo processuale), visura conservatoria Registri Immobiliari luogo di nascita e di residenza. La presenza di un immobile di proprietà viene considerato indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire preventivamente le procedure per il recupero, salvo prova contraria.

B) persona difesa: straniero anche comunitario identificato residente nel territorio dello Stato.

Richiesta onorario, messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa se risulta dagli atti), pignoramento negativo mobiliare o presso terzi (qualora emergano riferimenti obiettivi su un'attività lavorativa svolta – ad dalla verifica anagrafica o dalle informazioni ricavabili dal fascicolo processuale), visura conservatoria Registri Immobiliari luogo di nascita e di residenza. La presenza di un immobile di proprietà viene considerato indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire preventivamente le procedure per il recupero, salvo prova contraria. Verifica sussistenza beni all'estero (occorre produrre anche l'attestazione del Consolato o dell'Ambasciata sull'assenza di beni detenuti all'estero. Al riguardo è sufficiente che il difensore dimostri di avere inoltrato formalmente la richiesta; il giudice provvederà alla liquidazione in caso di risposta negativa sull'esistenza di beni, sull'impossibilità a fornire la risposta, in caso di mancata risposta nel termine di giorni 60). Se la persona è titolare di permesso di soggiorno con rapporto di lavoro in corso, sarà necessario effettuare il pignoramento presso il terzo datore di lavoro.

C) persona difesa: cittadino residente identificato con documenti nel territorio dello Stato ma non reperibile.

Richiesta onorario e messa in mora negative, verifica anagrafica aggiornata negativa, attestazione Dipartimento Amministrazione Penitenziaria sull'assenza di uno stato detentivo (l'imputato detenuto potrebbe pagare il difensore oppure indicare dove sono i suoi beni o il terzo incaricato del pagamento), visura conservatoria Registri Immobiliari luogo di nascita e di ultima residenza. La presenza di un immobile di proprietà viene considerato indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire preventivamente le procedure per il recupero, salvo prova contraria.

D) persona difesa: straniero anche comunitario identificato non residente nel territorio dello Stato e non reperibile nel territorio italiano.

Richiesta onorario e messa in mora negative (se ha indicato un domicilio), verifica anagrafica aggiornata negativa (per comprovare che non ha la residenza in Italia), attestazione Dipartimento Amministrazione Penitenziaria sull'assenza di uno stato detentivo (l'imputato detenuto potrebbe pagare il difensore oppure indicare dove sono i suoi beni o il terzo incaricato del pagamento), attestazione del Consolato o dell'Ambasciata sull'assenza di beni detenuti all'estero (al riguardo è sufficiente che il difensore dimostri di avere inoltrato formalmente la richiesta; il giudice provvederà alla liquidazione in caso di risposta negativa sull'esistenza di beni, di impossibilità a fornire la risposta, di mancata risposta nel termine di giorni 60). **Non occorrono** le informazioni della Divisione Anticrimine sulla presenza o meno dell'imputato sul territorio dello Stato (si tratta di un accertamento che il più delle volte si rivela superfluo, costituisce un notevole aggravio di lavoro per una struttura di Polizia impegnata in compiti istituzionali di rilievo per la sicurezza dei cittadini, rende necessario un provvedimento giudiziale di autorizzazione al legale alla richiesta di informazioni che determina un allungamento dei tempi di evasione delle istanze e di "pendenza" del fascicolo).

E) persona difesa: straniero anche comunitario non identificato con documento di identità, sedicente, senza fissa dimora e non reperibile nel territorio italiano.

Dovranno valorizzarsi in primo luogo gli atti del fascicolo che potranno essere ritenuti dal giudice già sufficienti ai fini della liquidazione (con l'aggiunta, ad esempio, dell'attestazione del D.A.P.). Se ha indicato inizialmente un domicilio richiesta onorario e messa in mora negative; verifica anagrafica aggiornata negativa, attestazione Dipartimento Amministrazione Penitenziaria sull'assenza di uno stato detentivo (l'imputato detenuto potrebbe pagare il difensore oppure indicare dove sono i suoi beni o il terzo incaricato del pagamento).

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituito ai sensi dell'art. 97 comma IV c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito

anche il difensore di fiducia originariamente nominato (tale interpretazione risulta conforme al dettato costituzionale volto ad assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa in tutte le forme in cui viene prestata l'assistenza tecnica nel corso del procedimento penale ed ha trovato conferma nella recente pronuncia della Corte Costituzionale, ordinanza n. 8 dell'11.1.2005).

Dalla liquidazione surrogatoria a carico dello Stato saranno esclusi gli onorari e le spese per le procedure di recupero anche coattivo del credito (rientrando nell'ambito della liquidazione surrogatoria da parte dello Stato unicamente le attività difensive riconducibili all'assistenza tecnica svolta nel corso del procedimento penale in cui è parte il difeso).

#### ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

Il difensore dovrà presentare una **domanda completa**, corredata di tutta la documentazione necessaria e con la specifica indicazione delle voci della tariffa professionale, al fine di evitare duplicazioni e consentire al giudice la valutazione sull'effettiva attività svolta e la sua incidenza rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Così dovrà evitarsi la presentazione di istanze ove è genericamente indicato l'importo complessivo degli onorari senza la specificazione delle voci; di istanze parziali o prive della documentazione necessaria (ad es. istanza relativa ad uno straniero identificato priva dell'attestazione sui beni del Consolato o presentata prima della scadenza del termine di giorni 60 di inoltro della richiesta al Consolato). In caso di istanze presentate con documentazione parziale, il Giudice, proprio in considerazione della diffusione del prontuario, **rigetterà l'istanza** e non concederà alcun termine per l'integrazione.

#### PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

##### Modalità di presentazione dell'istanza:

L'istanza, sottoscritta come previsto dalla legge dall'interessato, può essere materialmente presentata sia dall'interessato sia dal difensore di fiducia o di ufficio che sia stato nominato per il procedimento e sia compreso negli elenchi di cui

all'art. 81 T.U. spese di giustizia. L'interessato deve essere ritualmente identificato con un valido documento di identità (la certezza relativamente all'**identità** di chi chiede di essere ammesso al patrocinio è condizione necessaria per poter valutare, da parte del Giudice e della stessa Amministrazione Finanziaria, se effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abbiente; lo straniero privo di documenti non può, infatti, essere identificato in alcuno dei modi previsti dall'art. 38 del DPR 445/00. Pertanto, in caso di sedicente, il difensore, al fine di ottenere il pagamento dell'onorario, dovrà percorrere la procedura prevista dall'art. 116 del T.U. spese di giustizia).

Può invece evitarsi alla mancata indicazione del **codice fiscale** qualora si tratti di straniero con identità e domicilio certo e che abbia prodotto la certificazione dell'Autorità Consolare attestante la veridicità di quanto dichiarato in ordine alla propria situazione reddituale (che faccia riferimento ad un minimo di indagini svolte presso le amministrazioni finanziarie e tributarie del Paese di provenienza).

a) in udienza.

Se l'imputato è presente, la sottoscrive davanti al Cancelliere previa verifica dell'identità. Se l'imputato è assente, il difensore dovrà allegare all'istanza – che se contenente la nomina sarà autenticata dal difensore – copia non autenticata di un documento dell'interessato (ex artt. 38, 46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445). Non è quindi richiesta l'autenticazione della sottoscrizione dell'interessato relativamente alle condizioni di reddito. Il difensore per presentare l'istanza potrà avvalersi di un sostituto ex art. 102 c.p.p. La presentazione dell'istanza in udienza consente al Giudice di decidere immediatamente senza dover successivamente richiamare il fascicolo, agevola il lavoro delle cancellerie, evita all'avvocato di doversi recare più volte negli uffici.

b) fuori udienza.

Se l'istanza è presentata direttamente dall'interessato in Cancelleria, questi la sottoscrive davanti al Cancelliere previa verifica dell'identità. Il difensore potrà,



invece, anche avvalersi di un incaricato riconducibile al suo studio professionale (collega di studio, praticante dello studio, collaboratore di studio con delega ecc.).

#### Contenuto dell'istanza:

L'autocertificazione dei redditi effettuata dall'interessato vale anche per i propri familiari. L'obbligo di veridicità grava sull'interessato, il quale se ne assume le responsabilità civili e penali (non va quindi richiesta analoga dichiarazione agli altri componenti del nucleo familiare). Deve avere ad oggetto i redditi effettivamente percepiti nell'ultimo anno solare anteriore alla proposizione dell'istanza ed anche se non è ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi); deve comprendere anche i redditi non necessariamente dichiarati.

#### Liquidazione

Verrà liquidata soltanto l'attività che attiene alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale di riferimento e relativamente alla fase processuale svoltasi (così ad es. con esclusione dell'atto di appello per il giudizio di primo grado), con esclusione dell'istanza di ammissione al patrocinio (in quanto atto personale dell'interessato per cui non è obbligatoria l'assistenza del difensore) e dell'istanza di liquidazione degli onorari (in quanto, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, sono unicamente liquidabili le istanze che attengono alle attività di assistenza tecnica del difeso).

#### Istanza di liquidazione

I criteri guida debbono essere quelli della completezza e della lealtà processuale.

Dal primo deriva che è onere dell'avvocato presentare una **domanda completa**, corredata di tutti i documenti necessari (ad es. copia del decreto di ammissione qualora non sia presente nel fascicolo del Giudice; con riferimento all'iscrizione all'elenco speciale è sufficiente che il difensore, nella domanda, precisi di esservi iscritto e la data di decorrenza dell'iscrizione) con la specifica indicazione delle voci della tariffa professionale, al fine di evitare duplicazioni e consentire al giudice la valutazione sull'effettiva attività svolta e la sua incidenza rispetto alla

posizione processuale della persona difesa (così dovrà evitarsi la presentazione di istanze ove è genericamente indicato l'importo complessivo degli onorari senza la specificazione delle voci).

Il secondo evita di rendere farraginoso e defaticante il meccanismo di liquidazione, con la conseguenza che non dovrà esigersi dagli avvocati una documentazione specifica di tutte le attività svolte. Del resto, al di là dell'indicazione delle singole voci, il giudice potrà ritenerle superflue o sovrabbondanti rispetto all'impegno profuso (si pensi al caso in cui venga richiesto un numero elevato di sessioni, accessi, informative per un processo attinente a reato bagatellare). Soltanto in casi particolari il giudice potrà quindi esigere una documentazione probante (ad es. dei numerosi accessi in carcere indicati).

I giudici, al contempo, emetteranno decreti di liquidazione specificamente motivati, indicando non solo gli importi riconosciuti ma anche le relativi voci, così consentendo al legale di conoscere per quale tipo di attività difensiva e in quale misura non vi sia stata corrispondenza con le richieste effettuate.

#### Liquidazione della fase dinanzi al Tribunale del Riesame

Il tenore letterale delle norme che riguardano l'individuazione del giudice competente alla liquidazione (art. 12 comma 2 legge 217/90 e attualmente l'art. 93 T.U. spese di giustizia) depongono chiaramente nel senso che deve procedere "il giudice dinanzi al quale pende il processo". Pertanto, provvederà il giudice delle indagini preliminari se il procedimento si trovi ancora in quella fase (indagini o udienza preliminare) e quello del dibattimento qualora vi sia stato il rinvio a giudizio. Per ragioni di economia processuale e concentrazione della fase di liquidazione, i difensori chiederanno la liquidazione dei compensi relativi alla fase incidentale svoltasi dinanzi al Tribunale del Riesame unitamente con l'istanza relativa alla liquidazione dell'attività svolta anche nell'udienza preliminare (se ivi si è concluso il processo riguardo la fase di primo grado) o nel dibattimento. In tal modo si evitano anche più titoli di pagamento emessi nell'ambito dello stesso procedimento e l'esecuzione di diversi mandati a carico degli uffici contabili.

Opposizione ai decreti di pagamento e in materia di patrocinio.

I giudici, in un'ottica di maggiore speditezza dell'attività processuale e al fine di evitare defaticanti ed inutili rinvii, dichiareranno l'inammissibilità delle opposizioni laddove il ricorrente non dia prova di avere ritualmente instaurato il contraddittorio e non compaia all'udienza al fine di chiedere al giudice nuovo termine per effettuare le notifiche. Laddove alla richiesta di termine non segua la corretta integrazione del contraddittorio alla successiva udienza, il giudice dichiarerà inammissibile il ricorso.

In caso di opposizione al decreto di pagamento emesso in favore degli avvocati (al quale è assimilabile anche quello di rigetto della relativa istanza), sarà pertanto necessario che il ricorrente dia la prova di avere notificato l'opposizione, unitamente al decreto con cui il giudice ha fissato l'udienza, al pubblico ministero e alle altre parti processuali (imputato, parte civile e querelante se condannato alle spese).

In caso di opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sarà necessario che il ricorrente dia la prova di avere notificato l'opposizione, unitamente al decreto con cui il giudice ha fissato l'udienza, all'ufficio finanziario (che se compare e resiste alla domanda può essere condannato, in caso di soccombenza, alle spese).

Roma, lì 27 luglio 2005.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO

Luigi Scotti